



FALCRI silcea

UNITÀ SINDACALE

Falcri Silcea

Viale Liegi 48/B 00198 – ROMA

Tel. 068416336 - Fax 068416343

www.unisin.it



FALCRI silcea

COMUNICATO

La “manifesta insussistenza” della *ControRiforma del Lavoro*

UniSin ha partecipato all’incontro promosso dal Forum Diritti Lavoro che si è tenuto lo scorso 3 maggio presso il Palazzo della provincia di Roma, su *La controriforma “tecnica” del lavoro In Italia e in Europa. Analisi critica e pratiche di risposta*.

L’analisi tecnico-giuridica del Disegno di Legge, che sarà all’esame delle Camere nei prossimi giorni, è stata affidata al Presidente del Forum Diritti Lavoro Avv. Carlo Guglielmi e al Prof. Antonio di Stasi dell’Università di Ancona (Prof. Associato di Diritto del Lavoro), e ha visto gli interventi della Prof.ssa Silvia Niccolai dell’Università di Cagliari (Ordinaria di Diritto Costituzionale), del Magistrato Claudio Zaccardi (Segretario Regionale del Lazio di Magistratura Democratica). Aspetti di carattere più propriamente politici e sindacali sono stati affrontati, tra gli altri, da Gianni Rinaldini (Coordinatore nazionale della mozione “La Cgil che vogliamo”) e da Giorgio Cremaschi (Presidente Comitato Centrale FIOM), nonché dalle testimonianze dirette di lavoratori in cassa integrazione della Sigma Tau e di lavoratori licenziati e poi reintegrati grazie all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori come Dante De Angelis, il ferroviere RLS per il quale intervenne anche il nostro sindacato. I lavori si sono conclusi in tarda serata con l’intervento del Presidente del Comitato “No Debito”, Franco Russo.

Un’analisi particolare ha riguardato sia le ipotesi di modifica della disciplina dei licenziamenti e dell’art. 18, sia gli aspetti inerenti la flessibilità/precarietà e gli ammortizzatori sociali.

Questi temi sono stati al centro del dibattito che è risultato ricco di spunti interessanti ed in particolare intendiamo soffermarci in questa sede sull’aspetto probabilmente più critico derivante dalla ipotizzata regolamentazione dei licenziamenti per motivi economici (l’ipotesi di riforma nella sua interezza, oggetto di un approfondimento tecnico da parte della nostra organizzazione, sarà trattata in un comunicato successivo)

Nei casi di licenziamenti cosiddetti oggettivi o economici viene prevista la **discrezionalità del giudice** nella scelta **tra reintegro e indennizzo economico**. La formulazione del testo del DDL, però, è tale da un lato da comprimere se non annullare tale facoltà di scelta; e dall’altro da ipotizzare un irrituale “potere discrezionale” del giudice che potrebbe mettere in crisi lo stesso sistema di accertamento di legittimità che si svolge nei vari gradi di giudizio. Il DDL, infatti, dispone che il giudice **“Può altresì applicare la predetta disciplina nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo...”**.

Due sono, dunque, gli aspetti critici per la facoltà del giudice di stabilire il reintegro in luogo dell’indennizzo.

La “**manifesta insussistenza**” della causa oggettiva (economica) del licenziamento si pone come un requisito quasi impossibile da verificarsi e da dimostrare (come si affrettò a dichiarare lo stesso Presidente del Consiglio per tranquillizzare Confindustria). Il giudice non potrà, dunque, decidere il reintegro in base ad una valutazione della gravità dei motivi economici adottati dall’impresa (non potendo entrare nel merito del livello di gravità), né se dovesse ritenere tali motivi insussistenti, ma solo se li reputasse manifestamente insussistenti!

Il fatto che il Legislatore stabilisca che il giudice “**può applicare**” il reintegro e non che “applica” (o “stabilisce”, “ordina” ecc.) risulta pericoloso e di controversa interpretazione e rischia di attribuire al giudice un potere/facoltà che esonda dall’ambito della legittimità, rientrando nella sua personalissima valutazione, che in quanto tale non potrebbe essere più contraddetta in punta di diritto dai successivi gradi di giudizio. Se il giudice, ad esempio, valutando che non sussistano i motivi economici decide per il solo indennizzo, ed il lavoratore ricorre in appello, il giudice di secondo grado pur se dovesse riscontrare la manifesta insussistenza del motivo economico, potrebbe non essere in grado di disporre il reintegro modificando la decisione del giudizio di primo grado, in quanto il potere riconosciuto al giudice insito in quel “può”, se interpretato come un’assoluta facoltà discrezionale, risulterebbe come tale al di fuori della mera valutazione di conformità alla legge e non rivedibile. Idem per l’eventuale ricorso in Cassazione.

Roma, 4 maggio 2012

LA SEGRETERIA NAZIONALE